



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE CULTURA E SPORT

tel + 39 040 377 3430  
fax + 39 040 377 3416

cultura@certregione.fvg.it  
cultura@regione.fvg.it  
I - 34132 Trieste, via Milano 19

## Il Direttore del Servizio Attività Culturali

Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), articoli 22, commi 1-3, e 33, e decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112/Pres. "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)", articolo 10, comma 7. Approvazione della graduatoria delle iniziative da finanziare e delle iniziative ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse, e dell'elenco delle iniziative non ammissibili a contributo, con i motivi di inammissibilità.

## Il Direttore del Servizio Attività Culturali

**Visto** l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), ai sensi del quale: "La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per: a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni; b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali; c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale; d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea; e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico; f) promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia; g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale; h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato; i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia";

**Visto** il comma 2 del medesimo articolo 22 della legge regionale 5/2012, ai sensi del quale: "Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede contributi alle associazioni giovanili e,

limitatamente alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni, anche alle istituzioni scolastiche”;

**Visto** il comma 3 del medesimo articolo 22 della legge regionale 5/2012, ai sensi del quale: “Nell'ambito delle risorse complessivamente destinate alla concessione dei contributi di cui al comma 2, la Giunta regionale riserva annualmente una quota alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni”;

**Visto** il “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)”, di seguito “Regolamento”, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 21 settembre 2020, n. 120/Pres.;

**Premesso** che:

- entro il termine del 30 ottobre 2020 sono state presentate al Servizio attività culturali, competente all'attuazione degli interventi di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, n. 31 domande con i rispettivi progetti;
- che in data 6 novembre 2020 prot.12423/P, il Servizio attività culturali ha dato comunicazione dell'avvio dei procedimenti valutativi per l'assegnazione dei contributi in oggetto mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione e sul sito [www.giovanifvg.it](http://www.giovanifvg.it), come previsto dall'articolo 8 del Regolamento;
- che il Servizio attività culturali ha svolto le attività istruttorie preliminari volte ad accertare l'ammissibilità delle domande nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi dei progetti presentati, come previsto dall'articolo 10, comma 2, del Regolamento;

**Richiamato** il proprio decreto n. 191/CULT del 20 gennaio 2021 del Direttore centrale cultura e sport, con i quali si è provveduto, ai sensi dell'articolo 10 bis, del Regolamento, a nominare la Commissione prevista per la valutazione dei progetti risultati ammissibili a seguito dell'istruttoria preliminare, di seguito “Commissione”;

**Dato atto**, altresì, che la Commissione, in applicazione del citato comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 5/2012 e dell'articolo 10, comma 6, del Regolamento, ha valutato separatamente le domande presentate dalle associazioni giovanili relative alle iniziative destinate ai giovani di età compresa tra i quattordici e i trentacinque anni e le domande relative alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni;

**Dato atto** che la Commissione, il 25 gennaio 2021 come da verbale conservato agli atti, ha quindi proceduto alla valutazione comparativa dei progetti ritenuti ammissibili, applicando i criteri di valutazione ed i punteggi fissati dall'articolo 11 del Regolamento, ed indicati nell'Allegato A del Regolamento stesso;

**Considerato che:**

- con sono stati stanziati euro 200.000,00= sul capitolo di spesa 6331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e del bilancio per l'anno 2021, competenza anno 2021;
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 110 del 29 gennaio 2021 è stata riservata, per l'anno 2021, sul capitolo di spesa 6331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e del bilancio per l'anno 2021, competenza anno 2021, in applicazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro

opportunità), la quota di euro 30.000,00= alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni:

**Visti** gli esiti dell'attività di valutazione svolta dalla Commissione, da cui risulta:

- che dei 25 progetti ammissibili presentati dalle associazioni giovanili relativi alle iniziative destinate ai giovani di età compresa tra i quattordici e i trentacinque anni:

- n. 17 progetti sono finanziabili integralmente per un totale di € 170.000,00;
- n. 8 progetti non sono finanziabili per carenza di risorse;

- che dei 6 progetti presentati relativi alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni:

- n. 3 progetti sono finanziabili integralmente per un totale di € 30.000,00;
- n. 3 progetti non sono finanziabili per carenza di risorse;

**Viste** le tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, che recano, come previsto dall'articolo 10, comma 7, del Regolamento:

- a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative destinate ai giovani di età compresa tra i quattordici e i trentacinque anni da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché delle analoghe iniziative ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse (Tabella A);
- b) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative destinate ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché delle analoghe iniziative ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse (Tabella B);

**Ricordato** che, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del Regolamento, nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo si procederà allo scorrimento della graduatoria;

**Ricordato** inoltre che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento: "Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto al fabbisogno necessario a coprire l'intera spesa ammessa dell'ultima iniziativa inserita in graduatoria fra quelle da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una quota di cofinanziamento con fondi propri a copertura dell'intera spesa ammessa. In assenza di tale quota di cofinanziamento con fondi propri o nel caso in cui essa non sia sufficiente, il beneficiario può rideterminare la spesa ammessa purché la rideterminazione non ne comporti una riduzione superiore al trenta per cento e non dia luogo a una modifica sostanziale dell'iniziativa";

**Viste:**

- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023";
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 "Legge di stabilità 2021";
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 "Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023";
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";

- la legge 4 agosto 2017 n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e in particolare l'articolo 1, commi 125 – 129, in materia di adempimenti degli obblighi di trasparenza e di pubblicità;

**Visto** l'articolo 1, comma 7, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 "Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali";

**Visto** il bilancio finanziario gestionale 2021 approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 2026;

**Richiamato** il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;

**Preso** atto che con deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2020, n. 1603, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio attività culturali presso la Direzione centrale cultura e sport in capo al dott. Fabrizio Spadotto, a decorrere dal 2 novembre 2020 fino all'1 novembre 2021;

### **Decreta**

**1.** Ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del Regolamento, sono approvati, allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante:

a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative destinate ai giovani di età compresa tra i quattordici e i trentacinque anni da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché delle analoghe iniziative ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse (Tabella A);

b) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative destinate ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché delle analoghe iniziative ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse (Tabella B);

**2.** Ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del Regolamento, il presente decreto e le tabelle contenenti le citate graduatorie delle iniziative ammissibili a finanziamento, sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione e sul sito [www.giovanifvg.it](http://www.giovanifvg.it).

**3.** Ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del Regolamento, nel caso di rinuncia da parte di un beneficiario o di esclusione dal contributo si procederà allo scorrimento della graduatoria.

**4.** Il Servizio attività culturali provvederà ai successivi adempimenti attuativi finalizzati alla concessione ed erogazione dei contributi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 del Regolamento.

Il presente provvedimento è immediatamente efficace

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo per il Friuli Venezia Giulia entro sessanta giorni oppure ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il Direttore del Servizio  
dott. Fabrizio Spadotto  
(firmato digitalmente)

*responsabile del procedimento: dott. Fabrizio Spadotto*

*responsabile dell'istruttoria: sig.ra. Anna Maria Puglisi, tel. 040 3773449, mail: [annamaria.puglisi@regione.fvg.it](mailto:annamaria.puglisi@regione.fvg.it)*